



Bruxelles, 28.1.2016
COM(2016) 30 final

2016/0013 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

RELAZIONE

Il Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito “CSI”) è un organo istituito dall’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE¹.

Il quadro giuridico del CSI è costituito dallo statuto e dal regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese, adottati con decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE² (di seguito “statuto del CSI”), dal regime del personale del Centro per lo sviluppo delle imprese, adottato con decisione n. 9/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE³, e dal regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese⁴, adottato con decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (di seguito “regolamento finanziario del CSI”).

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI. Nella dichiarazione comune il Consiglio dei ministri delegava al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le decisioni necessarie per portare avanti il processo di chiusura del CSI.

Dal giugno 2014 sono state completate fasi successive in vista della chiusura del CSI. In questo contesto specifico, occorre apportare determinati adeguamenti al regolamento finanziario del CSI per progredire verso la chiusura del CSI.

Il regolamento finanziario del CSI è stato adottato dal Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto responsabile della supervisione del CSI a norma dello statuto del Centro. In una lettera del 19 ottobre 2015 il consiglio di amministrazione del CSI chiede pertanto l’approvazione preventiva del Comitato degli ambasciatori ACP-UE per derogare al regolamento finanziario del CSI. Le deroghe in questione riguardano:

- i)* la possibilità di organizzare una revisione legale pluriennale dei conti per gli ultimi quattro anni di esistenza del CSI (cioè dal 2013 al 2016) al posto delle revisioni legali annuali previste dall’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento finanziario del CSI;
- ii)* a tal fine, la possibilità di firmare un contratto con un’unica società di revisione, sebbene l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI stipuli che la stessa società non può essere nominata per più di tre anni consecutivi.

Per garantire un’agevole attuazione del processo di chiusura del CSI, si propone che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deleghi al consiglio di amministrazione del CSI il potere di adeguare i suddetti regolamenti del CSI in funzione delle sue esigenze specifiche nell’ambito della chiusura ordinata del Centro.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

² GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 16.

³ GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54.

⁴ GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE")⁵, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito "regolamento finanziario del CSI")⁶,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del Centro per lo sviluppo delle imprese ("CSI") e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, e ha deciso di delegare a tal fine al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.
- (2) Nella decisione n. 4/2014 del 23 ottobre 2014⁷ il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ricorda che la chiusura del CSI rispetta le competenze delle autorità di supervisione del CSI stabilite nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità fissate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune.
- (3) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera d), dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del Centro e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione.
- (4) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, il consiglio di amministrazione del CSI "*stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento*".

⁵ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁶ GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

⁷ GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61.

- (5) La richiesta rivolta dal consiglio di amministrazione del CSI al Comitato degli ambasciatori ACP-UE con lettera del 19 ottobre 2015 spiega che, nell'ambito della chiusura del Centro, il consiglio di amministrazione del CSI desidera derogare all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario del CSI e chiede l'approvazione preventiva delle autorità di supervisione.
- (6) La modifica del regolamento finanziario e del regime del personale del Centro per lo sviluppo delle imprese⁸ (di seguito "regime del personale del CSI") o le relative deroghe, in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI, richiedono una procedura flessibile.
- (7) L'obbligo di nominare per un periodo di tre anni una società di revisione, previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, e l'obbligo per detta società di redigere ogni anno una relazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento finanziario del CSI, che non sono più pertinenti nell'attuale contesto di chiusura dell'organismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del CSI è stabilita ai sensi del progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE allegato alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁸ GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54.